



COMUNE DI ROVERETO

Provincia di Trento

Bando di concorso per la realizzazione di un'opera d'arte per l'abbellimento della nuova scuola primaria F. Filzi a Rovereto (TN)

Scadenza del termine: **martedì 9 febbraio 2016**

Ai sensi dell'art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2 da ultimo modificato con L.P. 17.02.2003 n. 1 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 1 agosto 1996 n. 11-40/Leg. e da ultimo modificato con D.P.G.P. 23.06.2003 n. 12-133/Leg;

Art. 1 OGGETTO DEL BANDO

Il Comune di Rovereto, nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova scuola primaria F. Filzi a Rovereto in via Unione n. 23, in adempimento dell'art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2 come da ultimo modificato con L.P. 17.02.2003 n. 1 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 1 agosto 1996 n. 11-40/Leg. e da ultimo modificato con D.P.G.P. 23.06.2003 n. 12-133/Leg., intende affidare l'incarico per la realizzazione di un'opera artistica per arricchire e qualificare la nuova scuola primaria F. Filzi.

L'importo disponibile per sostenere la spesa ammonta complessivamente ad **€ 15.000,00.=** (quindicimila) compresi oneri fiscali e della sicurezza.

Art. 2 TEMA DEL CONCORSO

Il luogo destinato all'intervento artistico è il soffitto del porticato dell'ingresso principale prospettante su via Unione. La struttura è interamente in calcestruzzo al grezzo completa di numero 4 corpi illuminanti con relative tubazioni per il collegamento e il passaggio dei fili elettrici e scatole di derivazione dell'impianto elettrico.

Le dimensioni del soffitto sopra indicato, posto ad un'altezza di circa mt. 3,16 dal pavimento, sono circa le seguenti: mt. 8,15 x 8,06 x 5,25 x 8,45.

L'opera d'arte da realizzare, pur a tema libero, dovrà tener conto e armonizzarsi con la destinazione d'uso dell'edificio ed il contesto ambientale ed essere idonea a stimolare l'interesse e la fantasia dei bambini.

Nella realizzazione è lasciata libera scelta riguardo alle tecniche esecutive e ai materiali impiegati. Le forme dell'opera e i materiali utilizzati non dovranno presentare elementi di pericolosità anche indiretta e dovranno tener conto degli elementi tecnologici sopra descritti (corpi illuminanti, canaline per i fili elettrici e scatole di derivazione dell'impianto elettrico), ai quali dovrà essere garantita la necessaria accessibilità per eventuali ispezioni e controlli.

Dovranno essere assicurate le caratteristiche di stabilità e durata nel tempo.

L'opera dovrà essere adeguatamente fissata per ottemperare alle vigenti normative di sicurezza, salvaguardando gli ambiti di passaggio ed eventualmente dovrà essere fornita ed installata completa anche nelle sue parti accessorie.

Art. 3
IMPORTO DESTINATO ALL'OPERA D'ARTE VINCITRICE.

I costi relativi alla manodopera, all'acquisto del materiale di supporto, trasporto e di quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera d'arte, la sua installazione, ancoraggio e messa in sicurezza (certificata da professionista abilitato), nonché il ripristino del luogo destinato all'opera, sono compresi nell'importo omnicomprensivo, anche di Iva o altri oneri fiscali, pari a **Euro 14.500,00:=-** (quattordicimilacinquecento). Si intendono compensati con il suddetto importo ogni onere relativo all'ideazione, produzione, consegna e collocazione in sito dell'opera artistica, nonché tutte le professionalità eventualmente necessarie per la realizzazione dell'opera stessa. Rimangono altresì a carico dell'artista eventuali danni arrecati alla struttura edilizia, a qualsiasi altro elemento di finitura architettonica e agli impianti o danni arrecati a terzi, al momento dell'installazione dell'opera.

Art. 4
PREMIO PER LA PARTECIPAZIONE

La Commissione, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 20 della Legge provinciale 2/1983 e s.m.i. può decidere di corrispondere un premio a favore di massimo due partecipanti giudicati meritevoli – diversi dal vincitore – per una somma complessiva pari a **€ 250,00** (duecentocinquanta) ciascuno, ogni onere incluso, fiscale e contributivo e quant'altro dovuto.

Il partecipante o i partecipanti individuati come meritevoli saranno contattati successivamente all'esito del concorso per comunicare le coordinate bancarie necessarie. In caso di partecipazione in gruppo l'importo sarà liquidato al capogruppo. La Commissione può non assegnare il premio previsto al presente articolo; qualora ritenga che nessuno dei partecipanti sia meritevole.

Art. 5
PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al concorso, individualmente o in gruppo, artisti che non si trovino in situazioni di incompatibilità come descritte al successivo art. 6.

Ogni artista o gruppo di artisti potrà concorrere con un'unica opera.

Art. 6
ESCLUSIONI

Non possono partecipare al presente concorso:

- *I componenti della Commissione giudicatrice*
- *i parenti dei componenti della Commissione giudicatrice entro il quarto grado in linea retta (persone di cui l'una discende dall'altra es. madre, figlia, nipote) e in linea collaterale (persone che, pur avendo uno stipite comune non discendono l'una dall'altra, es. fratello, sorella, zio, nipote) e affini entro il secondo grado (l'affinità è il vincolo tra coniuge e i parenti dell'altro coniuge es. suoceri, cognati, nuora, genero), come previsto dagli artt. 74, 75, 76, 77 e 78 del Codice Civile.*
- *I componenti della Giunta e del Consiglio comunale di Rovereto*

Le suddette ipotesi di incompatibilità si applicano anche per ciascun artista partecipante al gruppo.

Art. 7
SOPRALLUOGO E DOCUMENTAZIONE

Lo spazio individuato per l'intervento artistico è visibile dall'esterno in via Unione 23.

I partecipanti al concorso potranno effettuare un sopralluogo inviando preventivamente specifica richiesta alla segreteria della scuola al seguente indirizzo:

segr.ic.isera_rovereto@scuole.provincia.tn.it.

Eventuali informazioni potranno essere richieste presso il Servizio sviluppo economico e cultura, corso Bettini n. 43 a Rovereto, al seguente indirizzo – e.mail: cultura@comune.rovereto.tn.it), mentre bando e galleria fotografica saranno consultabili sul sito internet: www.comune.rovereto.tn.it.

Art. 8 ELABORATI RICHIESTI

I concorrenti, pena di esclusione, devono presentare i seguenti elaborati:

- un **bozzetto grafico**, in adeguata scala, eventualmente integrato da documentazione di dettaglio o particolari;
- una curata ed esauriente **relazione illustrativa**, di massimo 2 (due) facciate formato A4 dattiloscritte, contenente la descrizione della proposta, con indicazione esatta dei materiali utilizzati, dei colori, delle dimensioni, delle tecniche esecutive, nonché delle modalità tecniche di installazione e messa in sicurezza dell'opera;
- la **presentazione di un particolare dal vero dell'opera** realizzato con i materiali e le tecniche esecutive proposte;
- **restituzioni fotografiche con tecniche del fotomontaggio o del rendering**; realizzate con programmi di grafica oppure a mano.

Una autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (nel caso di gruppo dovrà essere resa dal capogruppo) che garantisca l'originalità e unicità dell'opera proposta.

Coloro che trasmettono in modo errato o incompleto la documentazione richiesta saranno esclusi dal concorso.

La Commissione ammetterà a valutazione anche bozzetti pervenuti accidentalmente danneggiati o accidentalmente trasformati, a causa del materiale ancora fresco di realizzazione, purché l'opera sia evidentemente comprensibile nella restante documentazione allegata.

Art. 9 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Al fine di pubblicare nel sito internet del Comune di Rovereto le immagini delle proposte partecipanti al concorso, è inoltre richiesta la presentazione della fotografia degli elaborati presentati e/o del bozzetto realizzato per la partecipazione al presente concorso **su dvd o cd -rom formato jpg** con risoluzione di 300 dpi – completata dall'indicazione del titolo, dei materiali usati, delle dimensioni e da una breve descrizione (massimo 2-3 righe) se ritenuta utile. Non dovranno invece essere riportate le generalità dell'artista che saranno indicate esclusivamente con le modalità previste dall'art. 10. La consegna del materiale di cui al presente articolo ne comporta la pubblicazione – a concorso espletato – nel sito internet del Comune di Rovereto senza la richiesta di ulteriore consenso al partecipante. La mancata presentazione della documentazione sopracitata nella forma richiesta renderà invece impossibile la pubblicazione del materiale sul sito internet del Comune di Rovereto.

Art. 10

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI

Gli elaborati, di cui al precedente articolo 8, dovranno essere consegnati a mano in forma assolutamente anonima (anche tramite corriere) *all'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Rovereto*, che rilascia apposita ricevuta, *in Piazza Podestà n°11, 38068 Rovereto – piano terra (tel. n. 0464452111 – numero verde 800186595 - orario dal lunedì al giovedì 8.30-12.00/14.00-16.00, venerdì 8.30-12.30)* entro e non oltre le

ore 12.00 del giorno martedì 9 febbraio 2016

Nel caso in cui il pacco sia consegnato tramite corriere, il personale dell'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Rovereto, provvederà, al momento della consegna, allo stacco dell'eventuale tagliando del mittente posto dal corriere, in modo da rendere del tutto anonimo il pacco ricevuto.

Gli elaborati elencati dall'art. 8, pena esclusione, dovranno essere contenuti in un unico imballo anonimo, chiuso e sigillato (compresi gli imballi con aperture scorrevoli) sul quale dovrà essere apposta solamente la seguente dicitura "CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE PER L'ABBELLIMENTO DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA F.FILZI DI ROVERETO"

L'imballo e gli elaborati elencati dall'articolo 8 in esso contenuti non dovranno essere firmati dal concorrente, né recare nomi, caratteri, o altri segni che possano in qualche modo renderne nota la provenienza.

Nell'imballo dovrà essere anche inserita una **busta chiusa e anonima** con la dicitura "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" all'interno della quale dovranno essere contenute le generalità, residenza, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico dell'artista, la firma e la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 contenente anche l'informativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al successivo art.19.

In caso di partecipazione in gruppo, la busta dovrà contenere le generalità dei collaboratori e il mandato, con cui viene delegato l'artista che opera da capogruppo (il capogruppo è il soggetto che, in caso di vincita, firmerà il contratto per l'esecuzione dell'opera d'arte e al quale verrà liquidato l'importo previsto).

Non saranno ammessi al concorso elaborati prodotti con modalità diverse da quelle indicate o comunque consegnati dopo la scadenza indicata, anche se la tardiva consegna fosse dovuta a cause di forza maggiore, caso fortuito o fatti imputabili a terzi.

La presenza di elementi tali da consentire l'individuazione del concorrente prima della valutazione delle offerte, comporterà l'esclusione immediata dal concorso.

Art. 11

CUSTODIA DEI BOZZETTI

Pur assicurando la massima cura e cautela nel maneggio dei bozzetti presentati per il concorso, l'Amministrazione non sarà tenuta in alcun modo al risarcimento di eventuali danni o a rimborsi spese per bozzetti persi, deteriorati o danneggiati.

Art. 12

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è stata nominata dalla Giunta Comunale con deliberazione nr. 115 d.d. 6 agosto 2014 esuccessiva n. 200 dd. 3 novembre 2015,

I componenti sono:

- Cristina Azzolini, Assessore alla Formazione del Comune di Rovereto, *presidente della Commissione*;
- Antonello Agolino, *referente dello studio di progettazione dell'opera*;
- Giordano Raffaelli, *esperto designato in rappresentanza delle associazioni artistiche*;
- Giorgio Michelotti, *esperto designato dal dirigente del Dipartimento Beni e Attività Culturali della P.A.T.*

Le funzioni di segretario saranno svolte dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Cultura del Comune di Rovereto, dott.ssa Simonetta Festa, o suo delegato;

Gli elaborati presentati saranno giudicati dalla Commissione suddetta, la quale selezionerà, secondo i criteri di giudizio di cui all'art. 14 il vincitore. descrivendo a verbale le motivazioni della scelta.

La Commissione avrà altresì la facoltà di interloquire con l'artista risultato vincitore in ordine ad aspetti pratici e/o di dettaglio non sufficientemente esplicitati negli elaborati e, se del caso, concordare con quest'ultimo che nella realizzazione definitiva dell'opera, siano introdotte piccole modifiche non sostanziali rispetto al bozzetto proposto.

Qualora nessuna opera fosse ritenuta adeguata, la Commissione avrà la facoltà di non individuare un vincitore, descrivendo a verbale le motivazioni.

Art. 13 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione è insediata su convocazione del Presidente; le sedute della Commissione sono valide se ad esse partecipa un numero di membri non inferiore ai 3/4; nella seduta in cui sarà individuato il vincitore è richiesta la presenza di tutti i componenti.

La Commissione giudica, su voto palese, a maggioranza dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente. Le sedute della Commissione sono riservate. Di esse è redatto un verbale approvato e sottoscritto, nella seduta successiva, dai componenti della Commissione.

La Commissione esamina tutti i lavori pervenuti e conformi al bando, senza aprire le buste chiuse e anonime contenute nell'imballo. Dopo tale operazione verranno aperte le buste di riconoscimento. La Commissione designa il vincitore per l'incarico definitivo di realizzazione dell'opera d'arte.

Art. 14 CRITERI DI GIUDIZIO

I criteri di giudizio della Commissione giudicatrice saranno fondati essenzialmente sull'esame comparativo degli elementi artistici, estetici e tecnici delle singole opere, sulla qualità ed originalità della proposta e sulla coerenza e compatibilità con il relativo spazio architettonico, in funzione della realizzabilità tecnica, della durevolezza e della facilità di manutenzione.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 15 UTILIZZAZIONE DELLE PROPOSTE INViate ALL'AMMINISTRAZIONE

Il bozzetti ed i particolari dell'opera vincitrice rimarranno di proprietà dell'Amministrazione comunale.

Tutte le proposte inviate ai fini della partecipazione al concorso potranno essere esposte a pubbliche mostre in luoghi, con modalità e durata stabiliti dall'Amministrazione.

Dell'eventuale realizzazione di mostre verrà data semplice comunicazione agli artisti.

I bozzetti e i particolari delle opere non vincitrici dovranno essere ritirati a cura e spese dei concorrenti, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso o dalla conclusione dell'eventuale mostra realizzata dall'Amministrazione.

Trascorsi 30 giorni, l'Amministrazione non sarà più responsabile della custodia e della cura del materiale a suo tempo consegnato.

L'Amministrazione non risponde per eventuali danni causati alle opere inviate per il concorso nella fase di giudizio della Commissione o durante l'eventuale mostra.

Art. 16 CONTRATTO

All'artista o al gruppo di artisti, rappresentato dal capogruppo designato, che risulterà vincitore, sarà assegnato l'incarico per l'esecuzione dell'opera, che dovrà essere realizzata alle condizioni del presente bando, entro e non oltre **40** (quaranta) giorni naturali consecutivi dalla data di stipulazione del contratto.

Qualora il termine suddetto non venga rispettato l'Amministrazione potrà applicare, per ogni giorno di ritardo nella collocazione dell'opera, una penale di Euro 100,00.

Qualora il ritardo fosse superiore a 20 giorni l'Amministrazione potrà revocare l'incarico affidato.

L'opera eseguita sarà sottoposta al giudizio della Commissione che, entro 20 giorni dalla comunicazione di installazione da parte dell'artista, scioglierà la riserva sulla buona realizzazione delle stessa e sulla conformità della stessa agli elaborati presentati.

Il compenso verrà liquidato come segue:

- acconto, pari al 50% dell'importo previsto al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell'artista, previa emissione di fattura o nota spese, nonché a seguito di presentazione di fideiussione bancaria di importo pari alla fattura o alla nota spese emessa,
- il saldo, pari al restante 50%, a seguito dello scioglimento della riserva da parte della Commissione giudicatrice, dietro presentazione della fattura o nota spese.

In caso di revoca dell'incarico si procederà al recupero dell'acconto già erogato all'artista e all'eventuale risarcimento del maggior danno subito.

Art. 17 ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le clausole e indicazioni contenute nel presente bando.

Il presente bando è stato predisposto dalla Commissione giudicatrice ed approvato con determinazione dirigenziale n. 1821 dd 9 dicembre 2015 del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici.

Art. 18 DIFFUSIONE

Per assicurare la diffusione del presente bando, dello stesso sarà data notizia:

- ai quotidiani L'Adige, Il Trentino e Corriere del Trentino;
- al Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto – Mart con richiesta di inoltrare agli artisti trentini, al Museion di Bolzano, Kunst Meran, Arte

Sella.

- alle associazioni degli artisti della provincia di Trento;
- sul sito internet dell'Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti www.giovaniantisti.it;
- sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento: www.trentinocultura.net;
- sul sito internet del Comune di Rovereto: www.comune.rovereto.tn.it;
- sul sito Exibart;
- sul sito Artribune
- sul sito dell'Università di Trento e Bolzano;
- sul sito della cooperativa The Hub Rovereto: www.hubrovereto.com
- sul sito del Centro Giovani di Rovereto: www.smart-lab.org

Art. 19
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI EX ARTT. 13 E 23 D.Lgs.
196/2003

Sono allegati al presente bando l'informativa di cui all'art.13 del D.Lgs.30.06.2003, n. 196 ed il modulo con cui il partecipante esprime, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto, il suo consenso a che i propri dati personali (nome, cognome), e la fotografia del bozzetto realizzato siano inseriti in internet o in altra forma di pubblicità o comunicazione.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si specifica che:

- i dati forniti dall'artista verranno trattati esclusivamente con riferimento al bando per il quale ha presentato la documentazione;

-il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;

- in ogni momento l'artista potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è il Comune di Rovereto.

Si evidenzia il pieno rispetto dell'obbligo di segretezza nell'ambito della gara, in attuazione dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa, ai sensi della normativa vigente.

Comune di Rovereto

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela dei dati personali relativi a persone o altri soggetti.

Ai partecipanti al concorso per la realizzazione dell'opera d'arte presso la scuola primaria F. Filzi a Rovereto

I dati personali sono raccolti dal Comune di Rovereto esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Finalità del trattamento dei dati

- acquisizione delle informazioni necessarie ai fini della partecipazione al concorso in oggetto, ai fini dell'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale e della gestione del rapporto medesimo;
- invio di comunicazioni ai soggetti partecipanti;
- indagini statistiche

I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Rovereto per finalità statistiche.

Modalità del trattamento:

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Il Conferimento dei dati

Ha natura obbligatoria ai sensi della L.P. 2/1983 e s.m. e i. e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 11.8.1996 N. 11-40/leg. e s.m. e i. qualora intenda partecipare al concorso. Il vincitore è altresì obbligato a conferire i dati ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento degli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

Non fornire i dati comporta

L'impossibilità di essere ammessi alla procedura del concorso di cui al bando.

Non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune di Rovereto possa concludere il procedimento.

I dati possono essere comunicati

-a tutti i soggetti che secondo le norme sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.

-per quanto riguarda il vincitore e gli eventuali assegnatari dei premi, al soggetto incaricato del servizio di tesoreria;

I dati personali possono essere diffusi e quindi messi a disposizione di un pubblico indifferenziato attraverso il loro inserimento sul sito del Comune di Rovereto, limitatamente a nome, cognome e foto della proposta artistica consegnata, come esplicitato nel bando.

I dati possono essere conosciuti

Dal responsabile o dagli incaricati del Comune di Rovereto e dalla competente Commissione nominata ai sensi dell'art. 20 della L.P.2/1983 e s.m. e i.

I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003):

-richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;

-ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;

-richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

-ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

-aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;

-opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Titolare del trattamento dei dati:

COMUNE DI ROVERETO- SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA – PIAZZA PODESTA' 11

**BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE D'ARTE PER L'ABBELLIMENTO DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA F. FILZI A ROVERETO ai sensi dell'art. 20 della L.P. 2/83
DICHIAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

DICHIAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ cap _____ Provincia _____

via/piazza _____ n. _____

codice fiscale _____ partita iva _____

recapiti telefonici _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A

1. di partecipare al concorso per la realizzazione di opere d'arte per l'abbellimento del nuova scuola primaria F.Ili Filzi in via Unione 23 a Rovereto in qualità di

artista singolo

artista capogruppo (in tal caso vanno indicate le generalità di tutti i componenti del gruppo e allegato mandato con il quale ogni componente delega la persona individuata come capogruppo)

2. che il proprio indirizzo di fax o di posta elettronica certificata al quale l'Amministrazione è tenuta ad inviare ogni comunicazione relativa al presente bando di concorso è il seguente (barrare e compilare solo una delle opzioni)

Fax n. _____

indirizzo di posta elettronica _____

3. di non trovarsi in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 6 del bando di concorso

4. di accettare tutte le clausole del bando – nessuna esclusa -e di aver contemplato e rispettato, nella proposta presentata, anche gli obblighi derivanti dal rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza e di aver calcolato tutti gli oneri e le spese da essi eventualmente derivanti;

5. di essere a conoscenza che l'importo previsto dall'art. 1 e 3 comprende ogni onere, nessuno escluso e che per nessun motivo potrà essere richiesta alcuna integrazione;

6. che l'opera d'arte proposta è originale in quanto ha come elemento costitutivo il carattere creativo, inteso come contemporanea presenza di originalità e novità oggettiva;

7. di essere a conoscenza del fatto che l'opera dovrà essere realizzata in unico esemplare e non potranno esserne realizzate altre copie;

8. di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle Leggi vigenti in materia;

9. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa sui contratti pubblici (art. 38, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m -bis), m-ter, m-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., così come di seguito riportato).

Data _____

Firma _____

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 : Si informa che ai sensi del d.lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio sviluppo economico e cultura per lo svolgimento del bando di concorso opera d'arte plesso scolastico in via Udine a Rovereto. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è il Comune di Rovereto, Servizio sviluppo economico e cultura. L'informativa completa ex art. 13 d.lgs. 196/2003 è a disposizione presso Servizio sviluppo economico e cultura, c.so Bettini,43.

Allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.:

«1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento del subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o

amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine e provenienza.

BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE D'ARTE PER L'ABBELLIMENTO DELLA
 NUOVA SCUOLA PRIMARIA F. FILZI DI ROVERETO (ai sensi dell'art. 20 della L.P. 2/83)
DELEGA AL CAPOGRUPPO IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN GRUPPO
DA INSERIRE NELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

MANDATO

Luogo _____, Data _____

lo sottoscritto /a _____,

nato/a a _____ (_____), il ___/___/_____,

residente a _____ (_____), in Via _____;

lo sottoscritto /a _____,

nato/a a _____ (_____), il ___/___/_____,

residente a _____ (_____), in Via _____,

lo sottoscritto /a _____,

nato/a a _____ (_____), il ___/___/_____,

residente a _____ (_____), in Via _____,

lo sottoscritto /a _____,

nato/a a _____ (_____), il ___/___/_____,

residente a _____ (_____), in Via _____,

D E L E G O

il/la Sig./Sig.ra _____ quale Capogruppo del gruppo di artisti partecipante al Bando di concorso per la realizzazione di opere d'arte presso la nuova scuola primaria F. Filzi a Rovereto e come tale rappresenterà il raggruppamento a tutti gli effetti contrattuali e legali secondo quanto previsto dall'art. 5 del Bando stesso.

Firma per esteso di ogni componente il gruppo

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità di tutti i componenti del gruppo